

CONTRATTO
Con la presente scrittura privata tra

San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl società in house della Città Metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolo, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, di seguito denominata **Committente**

e

Valentina Zambetti, nata a Belluno il 19/05/1981 e residente a Padova, Via G. Belzoni n. 37, P. IVA 04445230289, di seguito denominata **Consulente**

Premesso

- a) che la Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia è una società in house posseduta al 100% dalla Città Metropolitana di Venezia;
- b) che alla Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia è affidato il compito da parte della Città Metropolitana di Venezia di gestire e valorizzare l'isola di San Servolo in Venezia, il Museo del Manicomio di San Servolo, il Museo di Torcello e Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) di proprietà della Città Metropolitana di Venezia;
- c) che, ai fini della corretta interpretazione del presente Contratto, si intendono: a) per "Committente" la Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione della fornitura del servizio oggetto del presente Contratto; b) per "Consulente", l'operatore economico prescelto dal Committente, cui la stessa affida l'esecuzione del servizio secondo le modalità definite nel presente Contratto, integrate con le indicazioni dell'offerta da parte del Consulente; d) per Contratto, l'atto negoziale con cui sono formalizzati i rapporti tra il Committente e il Consulente prescelto; e) per "Regolamento" il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo approvato dal Consiglio di Amministrazione del Committente in data 30 ottobre 2015;
- d) che in data 1 dicembre 2015 San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia in ottemperanza a quanto previsto dal proprio Regolamento ha pubblicato un "Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di consulenza in materia di fondi europei";
- e) che l'offerta della Consulente inoltrata a San Servolo Servizi - Servizi Metropolitan di Venezia nelle modalità e nei tempi previsti è risultata essere quella più economica;
- f) che il Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Direttore Generale della Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia, sig. Fulvio Landillo;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2. Oggetto del servizio.

1. Il Committente affida al Consulente la realizzazione della consulenza in materia di fondi europei secondo quanto previsto dall' Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di consulenza in materia di fondi europei pubblicato dal Committente.
2. Il Servizio di cui al punto precedente si svolgerà secondo le modalità esecutive previste e descritte nell'avviso pubblico;
3. Il Consulente è tenuto a cooperare attivamente con il Committente nella risoluzione di eventuali problemi tecnico-logistici.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. A fronte dei servizi richiesti e svolti per San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia, il Consulente percepirà da San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia le seguenti somme: euro =1.450,00= l'iva di legge.
2. Tale corrispettivo verrà fatturato dal Consulente che verrà liquidato entro =60= (sessanta) giorni dalla data di arrivo della relativa fattura al protocollo generale del Committente
3. Ogni fattura emessa dal Consulente sarà saldata sempre previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che la prestazione sia stata effettuata correttamente, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e sempre previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
4. Ogni pagamento sarà effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge del 13 agosto 2010 n. 136 concernente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine il Consulente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al servizio oggetto del presente Contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti correnti con relativa fotocopia dei loro documenti di identità in corso di validità.
5. Le fatture del Consulente devono essere sempre redatte in modo chiaro e devono necessariamente contenere tutti gli elementi volti alla comprensione delle modalità di esecuzione del servizio.

Articolo 4. Cessione dei crediti.

1. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente Contratto sono efficaci e opponibili al Committente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al Consulente cedente e al soggetto cessionario entro quindici (15) giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 5. Costi a carico del Consulente.

1. Il Consulente si farà carico dei costi del personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento del presente Contratto.
2. Il Consulente si farà carico della fornitura e della manutenzione delle proprie attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio oggetto del Contratto.
3. Nel corrispettivo di cui all'art. 3 sono compresi i costi di gestione dell'attività ordinaria, ossia le spese telefoniche, fax ed internet.
4. Nel corrispettivo di cui all'art. 3 non sono compresi le spese relative le spese di viaggio, vitto soggiorno e alloggio se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente.

Articolo 6. Continuità dell'esecuzione del servizio.

Il Consulente è tenuto ad evitare qualsiasi interruzione del servizio assumendo su di sé i rischi di malattie e infortunio degli addetti ai servizi assegnati dal Committente assicurando in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio stesso.

Articolo 7. Durata del Contratto.

1. La durata del Contratto decorre dal 18 dicembre 2015 e scade il 31 gennaio 2016.

Articolo 8. Proroga.

1. Il Committente per ragioni eccezionali o straordinarie, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio oggetto del presente Contratto per un periodo non superiore a =6= (sei) mesi.
2. Il Consulente, a seguito della richiesta di cui sopra è obbligato a proseguire i servizi, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo indicato dal Committente nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara e nel rispetto delle discipline vigenti e senza che il Consulente possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
3. La proroga può essere disposta dal Committente mediante comunicazione scritta inviata al Consulente.

Articolo 9. Penali.

1. Il Consulente dovrà adempiere alle prestazioni specificate nel presente Contratto.
2. Tutte le inosservanze saranno sanzionate con l'applicazione di una penale di euro =100=.
3. Qualora il pagamento delle penali non avvenisse in modo regolare il Committente potrà avvalersi mediante rivalsa sull'importo delle fatture del Consulente.
4. Il Committente si riserva in caso di applicazione di n. =3= (tre) penali di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Consulente a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte del Committente. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a =5= (cinque) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; decorso il suddetto termine il Committente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte dal Consulente, applicherà le penali o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune a tutela degli interessi del Committente.
6. La non applicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi al Consulente.

Articolo 10. Risoluzione del Contratto.

1. Il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza del Consulente nelle seguenti ipotesi:
 - a) ove sia riscontrata quanto previsto nel precedente art. 9, comma 4;
 - b) ove sia riscontrata frode nell'esecuzione del servizio;
 - c) ove sia riscontrata manifesta incapacità nell'esecuzione della consulenza affidata;
 - d) ove sia riscontrata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) ove sia accertata la sostituzione del Consulente da parte di un soggetto terzo nella conduzione di tutto o parte della consulenza affidata;
 - f) in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del servizio.
2. Nei casi su citati il Committente si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sulle fatture del Consulente, fatta salva comunque la richiesta da parte del Committente di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. La decisione in merito la clausola risolutiva dovrà essere invocata con semplice provvedimento amministrativo dal Committente entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza della eventuale inadempienza e comunicata al Consulente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 11. Affidamento a terzi.

1. Con l'avvenuta risoluzione del Contratto sorge per il Committente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno del Consulente inadempiente.
2. L'affidamento a terzi viene notificato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del Consulente inadempiente.

3. Al Consulente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal Contratto risolto e per la durata dell'intero Contratto, con prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti del Consulente.
4. L'esecuzione in danno non esime il Consulente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

Articolo 12. Cessione del Contratto.

1. E' vietato al Consulente la cessione anche parziale del presente Contratto.

Articolo 13. Divieto di modifiche introdotte dall'Consulente.

1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Consulente se non disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dal Committente.
2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Consulente, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 14. Controversie.

1. le parti convengono di definire in via amichevole qualsiasi controversia. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 15. Trattamento dati personali.

Il Committente è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del Contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Articolo 16. Codice Etico.

La Società San Servolo – Servizi Metropolitan di Venezia in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che l'Consulente può visionare presso il sito internet della Società www.servizimetropolitani.ve.it nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti Generali - Regolamenti". In particolare con la firma del presente contratto il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico citato. San Servolo – Servizi Metropolitan di Venezia in caso di violazione del Codice Etico da parte del Consulente potrà applicare delle sanzioni contrattuali.

Articolo 17. Modifica contrattuale.

1. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.

Articolo 18. Clausola di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Committente e il Consulente fanno riferimento alle disposizioni del D. Lgs. Del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Il presente Contratto è composto da n. 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 18 dicembre 2015.

Per San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl



Valentina Zambetti

